



COMUNE DI SORGA'

Provincia di Verona

ORIGINALE

ORDINANZA N. 13 del 30-06-2022

Oggetto: ORDINANZA PER LA DETENZIONE, TUTELA DEI CANI E L'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO

Premesso:

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesione a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che numerosi cani per negligenza ed incuria dei proprietari e/o detentori vagano sul suolo pubblico o ad uso pubblico privi di guinzaglio;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Considerate le recenti situazioni di pericolo, verificatesi nelle strade e nelle piazze a causa della libera circolazione dei cani, nonché le segnalazioni verbali pervenute in merito;

Considerato, in particolare, il numero crescente dei cani di diverse razze che vivono sul nostro territorio e che spesso incontrandosi per strada manifestano aggressività improvvisa;

Considerata, altresì, la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del Paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi ultimi;

Tenuto presente, inoltre i recenti episodi di aggressione da parte di cani dichiarati a rischio di elevato aggressività ai danni di altri cani e persone con necessità di ricorrere alle cure ospedaliere e o veterinarie;

Ravvista la necessità di incrementare le vigenti disposizioni cautelari a tutela della pubblica incolumità;

Richiamati

- la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali);
- la *Legge Regionale n.17 del 2014 modifica alla L.R. n.17 2004 per detenzione e per accesso in giardini e spiagge per animali d'affezione.*;

Visti

- l'art. 2052 del codice Civile e gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;
- il D.P.R. n. 320/1954;
- gli artt. 7 bis , 50 del D. Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 Agosto 2013 concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" il cui termine di validità, già prorogato con Ordinanza del 25 Giugno 2018, è stato prorogato, con ordinanza ministeriale del 18/07/2019, di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla data del 20 Agosto 2019;
- l'art. 16 della Legge n. 689/1981;
- il Regolamento Consortile di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 26/8/2005;

Preso atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 e ss.mm.ii., le violazioni alle norme in essa contenute sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, a chiunque detenga o posseda un cane, nelle aree urbane, pubbliche o ad uso pubblico di adottare le seguenti misure:

1. è obbligatoria l'identificazione e registrazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.33del 30/12/2009 e ss.mm.ii;
2. utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
3. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, animali o su richiesta delle autorità competenti in materia e delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio;
4. adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurre le fauci verso l'esterno, al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
5. avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle;
6. per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art. 3 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, di provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi. I proprietari dei suddetti cani a rischio di elevata aggressività devono sempre applicare al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio che museruola;
7. in caso di sosta di autoveicolo, l'obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuori uscire con la testa;
8. evitare di tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti e ed altri animali d'affezione in luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Altresì si fa divieto, ai sensi art.4 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (inseriti nel registro previsto dall'art.3 della citata ordinanza):

- ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
9. Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le forze di polizia, le forze armate, la protezione civile ed i vigili del fuoco.

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente Codice Penale e fermi i limiti edittali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Nei casi più gravi, ove emerga necessità di tutelare la pubblica incolumità, il responsabile, detentore e/o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell'art 650 C.P.: sono fatti salvi comunque i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti 5), 9), 10), 11), 12) e 13), o comunque nei casi più gravi, al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario / detentore del cane, fino ad assicurare la non pericolosità dello stesso.

Il presente provvedimento è inviato alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri, al Distretto veterinario delle ULSS 9 incaricati, per quanto di competenza, delle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune per tutto il tempo di validità dello stesso.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Area Tecnica del Comune.

AVVERTE

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Area Tecnica geom. Rita Milani.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO

Nuvolari Christian

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.